

fra gli agricoltori secondo le norme, che saranno stabilite dal regolamento;

2° a concedere premi o sussidi di incoraggiamento ad associazioni agrarie o consorzi di agricoltori, che maggiormente abbiano contribuito ad impedire i danni della *Diaspis Pentagona* e di altri parassiti;

3° a coordinare le norme per le contrattazioni in tutte le materie seriche.

« Per l'attuazione dei provvedimenti anzidetti e per le spese occorrenti al funzionamento del Consiglio per gli interessi serici, nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-13 sarà iscritta la somma di lire 250 mila ».

A questo articolo 4 sono proposti due emendamenti dall'onorevole Scalini ed uno dall'onorevole Della Porta. Quelli dell'onorevole Scalini sono i seguenti:

« Al numero 2°, dopo le parole: associazioni agrarie o consorzi di agricoltori, aggiungere: ed in genere ad enti e persone ».

« Dopo il numero 3° aggiungere:

4° a dare contributi e conferire premi agli agricoltori della provincia di Roma, delle provincie meridionali del continente e delle isole per l'impianto dei gelsi e per il buon governo di essi;

5° a stimolare la costruzione di fabbricati colonici con locali appropriati all'allevamento dei bachi ».

L'onorevole Della Porta propone invece che al numero 2 dopo l'inciso: o consorzi di agricoltori, si aggiunga: enti o persone.

Debbo avvertire però che la Commissione e il Ministero d'accordo propongono all'articolo 4 questi emendamenti: al numero 2 dopo le parole: consorzi di agricoltori, si aggiungano le parole: altri enti o privati; poi al numero 3 si aggiungano le parole: a promuovere la diffusione di patti di equa partecipazione dei lavoratori agli utili della bachicoltura, nonché ecc. il resto invariato.

Onorevole Scalini, insiste nei suoi emendamenti?

SCALINI. Per quanto riguarda il primo non ho difficoltà a ritirarlo perchè il nuovo emendamento proposto dal Governo e dalla Commissione equivale all'accettazione delle raccomandazioni fatte da me e dall'onorevole Della Porta.

Per il secondo emendamento, dichiaro anche di ritirarlo prendendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. E l'onorevole Della Porta insiste nel suo emendamento?

DELLA PORTA. Non insisto e lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Cabrini ha anch'egli proposto un'aggiunta al numero 3 dell'articolo 4, cioè, aggiungere le parole: concedere premi ad associazioni.

Insiste in questo emendamento l'onorevole Cabrini?

CABRINI. Poichè il pensiero informatore della mia proposta è stato con la nuova aggiunta formula adottata dal Ministero e dalla Commissione introdotto nell'articolo, così non ho alcuna ragione di insistere nella mia proposta e la ritiro.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 4 con le aggiunte proposte dal Governo e dalla Commissione, e delle quali ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 5.

« Per lo sconto diretto a saggio di favore delle note di pegno emesse da magazzini generali legalmente costituiti, sopra deposito di sete, gli Istituti di emissione possono eccedere i limiti fissati nell'articolo 28 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204 nelle misure seguenti:

la Banca d'Italia per lire 10,000,000;
il Banco di Napoli per lire 5,000,000;
il Banco di Sicilia per lire 2,000,000 ».

BERTOLINI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, relatore. Desidero fare una dichiarazione, che forse indurrà gli onorevoli colleghi, i quali hanno proposto emendamenti, a ritirarli.

La Commissione, d'accordo con l'onorevole ministro, li ha studiati per vedere se fosse possibile di accoglierli, e se, soprattutto, tornassero giovevoli allo scopo, cui tendono. Ma, fatte le opportune indagini, è risultato che non conviene abolire dopo la parola « sconto » la qualificazione di « diretto » perchè si negherebbe il saggio di valore per le operazioni fatte direttamente con gli industriali all'infuori dell'intermediario. Non conviene nemmeno di ammettere l'aggiunta delle parole « non che per le anticipazioni in conto corrente garantite sopra fedi di deposito di seta, bozzoli e cagammi » perchè oggi queste operazioni hanno